



Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

- Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- Vista la legge regionale n. 2/2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";
- Vista la D.G.R. n. 402/2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 218 del 13/07/2022 che ha previsto:
 - a) *“l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo; possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l’attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021”*;
 - b) *“la non cumulabilità del contributo affitto di cui alla L. 431/98 con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza; i contributi concessi ai sensi della L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i. Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l’INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate”*.
- Vista la D.G.R. n. 972 del 08/08/2022 con la quale sono state recepite le novità introdotte con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 218 del 13/07/2022;
- Con Determinazione numero registro gen. ____ del ____/08/2022 ha approvato il presente bando, il modulo di domanda e gli allegati “1” e “2” per l'anno 2022;

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione **dal 12 agosto 2022 alle ore 13.00 del 26 agosto 2022.**



ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. di essere residente nel Comune di Castelfranco Piandiscò nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili ai fini dell'erogazione del contributo è quella dell'effettiva residenza anagrafica.
2. di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno. Al bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di carta o di permesso di soggiorno in corso di validità.
3. essere in possesso di un contratto di locazione **adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica**, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare, situato nel Comune di Castelfranco Piandiscò. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.
4. **non essere** conduttori di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
5. **non essere** assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
6. assenza di titolarità, tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Castelfranco Piandiscò. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobil Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
7. assenza di titolarità, tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
8. Le disposizioni di cui ai punti 6) e 7) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.



9. valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo, delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

10. non superamento del limite di €. 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini Isee, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n.159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 7) e 9);

11. essere in possesso entro la data di scadenza del bando, di **attestazione ISE 2022** (Indicatore della Situazione Economica) in corso di validità, priva di annotazioni di omissioni e/o difformità, con riferimento al DPCM n°2013/159 s.m.i., calcolata ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad **euro 29.545,98**;

Possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 35.000,00 euro che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra la dichiarazione fiscale 2022 (redditi 2021) e la dichiarazione fiscale 2021 (redditi 2020)";

I requisiti richiesti ai punti da 1. a 10. del presente articolo, devono essere posseduti alla data di inizio pubblicazione del bando, nonché permanere nel corrente anno.

ART. 2 REQUISITI REDDITUALI E CANONE DI LOCAZIONE

Il richiedente deve essere in possesso entro la data di scadenza del bando, di **certificazione ISE 2022** in corso di validità, priva di annotazioni di omissioni e/o difformità, dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (**euro 13.619,58**).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (**€ 13.619,58**) e l'importo di **€ 29.545,98**.

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP).

Possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 35.000,00 euro che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa,



mediante il confronto tra la dichiarazione fiscale 2022 (redditi 2021) e la dichiarazione fiscale 2021 (redditi 2020)";

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

In base alla normativa regionale, l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "**ISE zero**" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 1) relativa alla fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore.

Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore al valore ISE del nucleo familiare.

Gli uffici comunali sono tenuti alla verifica di reddito congruo tale da giustificare il pagamento del canone di locazione.

Il canone di locazione per il quale si richiede il contributo è quello riferito all'anno 2022, risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentele, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Fanno altresì parte del nucleo familiare i coniugi non legalmente separati ed i soggetti a carico ai fini IRPEF del richiedente anche se hanno diversa residenza anagrafica.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti.

La dichiarazione falsa e mendace è punita ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata all'ufficio protocollo comunale o inviata all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it in base ai criteri indicati all'art. 12 del presente Bando e dovrà essere **obbligatoriamente** corredata dai seguenti documenti:

- a) Copia attestazione ISE/ ISEE 2022 rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato corrispondente ai requisiti indicati all'art. 2 del presente bando;
- b) Copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato;



- c) Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto (modello F23); oppure attestazione dell'adesione al regime di "cedolare secca";
- d) Copia della ricevuta cartacea o del bonifico bancario/postale relativo al pagamento del canone di locazione di una mensilità 2022;
- e) Nel caso di ISE "zero" o ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione: certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
- f) Nel caso di ISE "zero" o ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione sottoscritta dal soggetto che presta l'aiuto economico corredata da copia del documento d'identità (**Allegato 1**);
- g) Nel caso di separazione tra coniugi: copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- h) Nel caso di procedimento esecutivo di sfratto in corso: copia della sentenza esecutiva di sfratto ad eccezione di quello intimato per morosità;
- i) Copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- j) (se ricorre il caso) Per i nuclei familiari che hanno subito, anche in ragione dell'emergenza covid-19, una perdita del reddito superiore al 25% e sono in possesso di un ISEE ordinario non superiore a 35.000,00 euro: presentare un'autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra la dichiarazione fiscale 2022 (redditi 2021) e la dichiarazione fiscale 2021 (redditi 2020)";

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE e comunque sulla base dei criteri approvati con Deliberazione di GRT n.402 del 30 marzo 2020 e s.m.i..

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Istruttoria delle domande.

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune successivamente procede all'adozione della graduatoria provvisoria sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.



La graduatoria provvisoria sarà pubblicata in forma anonima e con il solo numero identificativo di protocollo assegnato all'istanza, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.castelfrancopiandisco.it, per 15 giorni consecutivi. Tali pubblicazioni equivalgono a notifica agli interessati e nello specifico sostituiscono la comunicazione personale agli ammessi con riserva e agli esclusi. Contro il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso al Comune durante la pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio. Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet www.castelfrancopiandisco.it per 15 giorni consecutivi. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate da apposita Commissione Comunale. Saranno oggetto di valutazione i documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Dopodiché sarà formulata la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 6, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet www.castelfrancopiandisco.it per 15 giorni consecutivi.

ART. 8 CALCOLO/DETERMINAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo decorre dal 01/01/2022 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione nel corrente anno o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica, fino al 31/12/2022.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A", il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo di euro 3.100,00;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B", il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo di euro 2.325,00;

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali.

L'importo minimo del contributo erogabile non può essere inferiore ad €. 200,00, tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiore a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa. Questi limiti sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo per entrambe le fasce "A" e "B", l'Amministrazione Comunale, applicherà riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti in fascia "A" come stabilito al punto 7.4 dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 402/2020.

Le economie derivanti dalla perdita o modifica dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito sia dell'applicazione della clausola che non potrà essere erogato il contributo se inferiore a euro 200,00, sia a seguito dei controlli svolti dai competenti uffici comunali, saranno distribuiti prioritariamente ai soggetti collocati nella fascia A.



La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale.

Il contributo affitto di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza, pertanto il Comune successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

È inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022 in un'unica soluzione in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo Ente.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, **entro il 31 gennaio 2023**, di:

a) - tutte le ricevute e/o estratto conto su carta intestata della banca, comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2022, debitamente compilate, sottoscritte e solo per le ricevute cartacee: bollate a norma di legge. Le ricevute da produrre in copia dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi.

L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto.

b) - (se dovuto) l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della cedolare secca).

c) - le coordinate IBAN di un conto corrente bancario/postale, carta prepagata intestato al soggetto richiedente il contributo, sul quale poter accreditare quanto spettante.



Le ricevute e/o estratti conto comprovanti il pagamento del canone locativo 2022 dovranno essere consegnati all'ufficio protocollo dell'Ente allegandoli al modello "Allegato 2".

La mancata presentazione entro il 31 gennaio 2023 della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di morosità, il contributo spettante al conduttore può essere erogato al locatore, in presenza di apposita dichiarazione del locatore prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004). L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta entro 60 giorni dal decesso, presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato giuridico di eredi.



ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande, il termine perentorio è fissato **dal 12 agosto 2022 fino alle ore 13:00 del 26 agosto 2022.**

Coloro che hanno già presentato domanda di contributo affitti per il corrente anno e risultano ammessi nella graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 539 del 15.07.2022, NON possono presentare nuovamente l'istanza inerente al contributo affitti 2022

ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente Bando di concorso, corredata di tutta la documentazione di cui all'art.5, deve essere esclusivamente presentata all'ufficio protocollo comunale o inviata all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 26 agosto 2022.

ART. 13 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono motivi **non sanabili** di esclusione della domanda:

- a) Domanda priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- b) Domanda priva dell'attestazione ISE/ISEE 2022 alla data di scadenza del bando;
- c) Domanda priva di firma del dichiarante.

ART. 14 CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che il "Titolare" del trattamento è il Comune di Castelfranco Piandiscò nella persona del sindaco pro tempore con Sede in Castelfranco di Sopra - Piazza V. Emanuele, 30 - Telefono (+39) 055 9631231, Sede Pian di Scò - Piazza del Municipio, 3 - Telefono (+39) 055 9631200, numero verde 800 019 398, Pec: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it



Il soggetto giuridico incaricato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è Quality Management S.r.l.s. con sede legale in Piazza delle Fiere n.1 – 52029 Castiglion Fibocchi (Ar) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@qmsrl.it – oppure allo 0577.630301.

I dati personali, che saranno acquisiti con la DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2022, saranno trattati per:

- l'erogazione del contributo per l'integrazione del canone di locazione 2022;
- verificare la sussistenza dei requisiti necessari;
- la gestione del relativo procedimento, ivi incluse l'assenza di cause ostative alla partecipazione, fino alla sua conclusione;

Tali finalità rientrano nell'esecuzione dei compiti nell'interesse pubblico cui è soggetto il Comune (base giuridica Art. 6 par.1 lett. e Reg. UE 679/2016 "GDPR").

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l'impossibilità di partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto.

Il trattamento dei dati personali, in modalità sia cartacea, sia elettronica e/o automatizzata, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito dei processi amministrativi per l'esecuzione dei quali i suddetti dati sono stati comunicati dagli interessati per l'erogazione del contributo per l'integrazione del canone di locazione 2022.

In particolare, i dati personali:

- saranno trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
- potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito internet dell'Ente in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;
- potranno essere comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- potranno essere comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o per l'accertamento e la persecuzione di reati;

Il Comune può, altresì, comunicare i dati personali di cui è titolare ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti, se richiesti, in paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate su server del Comune ed ubicati all'interno della sede dello stesso e conservati per il periodo corrispondente a



quanto stabilito dalla normativa vigente. Gli stessi dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito dei processi amministrativi per l'esecuzione dei quali sono stati comunicati dagli interessati.

I dati personali inerenti all'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - "Diritto di accesso dell'interessato", 16 - "Diritto di rettifica", 17 - "Diritto alla cancellazione", 18 - "Diritto di limitazione al trattamento", 20 - "Diritto alla portabilità dei dati" del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento stesso.

Si potranno esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al seguente indirizzo dpo@qmsrl.it

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, si ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR.

ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998, alla delibera G.R. n. 402/2020 e alle direttive regionali in materia.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Amm.vo dei Servizi Sociali – sede di Castelfranco di Sopra – piazza V. Emanuele n. 30 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) – tel 055/9631257 in orario di apertura al pubblico.

Castelfranco Piandiscò, lì 11 agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Simone Resti